

Valutazione, disabilità e difficoltà specifiche di apprendimento

16 maggio 2011

Mario G Dutto

Principi generali

1. La valutazione, parte integrante dei sistemi di apprendimento e di insegnamento, risponde a criteri di carattere tecnico e professionale, essendo espressione dell'autonomia professionale dei docenti, individuale e collegiale.

2. La valutazione ha una sua regolazione specifica all'interno dell'organizzazione del sistema scolastico.

3. La valutazione è coerente con i principi generali dell'istituzione scolastica in termini di equità e di garanzia del diritto all'istruzione, nel riconoscimento delle capacità di ogni studente e contro ogni forma di discriminazione.

4. La valutazione è alla base del sistema di certificazione e di diplomi, proprio del sistema di istruzione.

5. La valutazione segue i criteri della corretta azione amministrativa (trasparenza, ragionevolezza, responsabilità, garanzia...).

6. La valutazione degli studenti è concorrente alla credibilità della scuola e rientra nella cultura della scuola (famiglia, società civile, imprese, istituzioni...).

“ La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva... ”

“ La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

La valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente. ”

Valutazione degli studenti: ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni quadrimestre, ogni anno gli studenti sono valutati dai loro professori. Per gli studenti con disabilità ci sono adattamenti specifici.

Esami di stato: al termine del primo e del secondo ciclo gli studenti affrontano l'esame di Stato. Per gli studenti con disabilità ci sono adattamenti.

Valutazione esterna. Da alcuni anni l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico interviene per valutare la preparazione degli studenti e da alcuni anni l'Italia partecipa ad indagini internazionali sugli apprendimenti degli studenti. Non c'è alcuna valutazione esterna specifica per gli studenti con disabilità.

Principi generali e studenti diversi

- Studenti neo arrivati
- Studenti in ritardo scolastico
- Studenti di lingua nativa non italiana
- Studenti con difficoltà specifiche di apprendimento
- Studenti con disabilità fisiche o sensoriali
- Studenti ipovedenti
- Studenti di elevato talento
- Studenti con disabilità intellettuali
- Studenti sotto stress
- Studenti 'resilienti'
- Studenti in transizione
- Studenti in situazione di grave disagio sociale
-

Valutazione e disabilità. Fonti normative

Legge n. 104/1992 art. 16

T.U. art. 318 d.lvo 297 / 1994

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)

Regolamento sulla valutazione, n.122 2009, art. 9

Ordinanze scrutini ed esami (**ORDINANZA MINISTERIALE N.42 del 6 maggio 2011**)

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/2011.

Direttiva Invalsi n. 67 / 2010e disposizioni sulla prova nazionale

Certificazione e obbligo formativo

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove di esame differenziate**, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il **progresso dell'alunno** in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui **diplomi di licenza** e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato **un attestato** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Art. 17 Esame dei candidati in situazione di handicap

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone **prove equipollenti** a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Art. 17 Esame dei candidati in situazione di handicap

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, ~~autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in~~ uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

Art. 17 Esame dei candidati in situazione di handicap

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 17 Esame dei candidati in situazione di handicap

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

.

Art. 17 Esame dei candidati in situazione di handicap

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

Obbligo d'istruzione e studenti con disabilità

DECRETO 22 Agosto 2007 , n. 139

Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.DPR 22 Agosto 2007 n. 139 Art. 3.

Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative.

DSA - Fonti normative

Note n. 4099 del 2004 e n.26 del 2005 sulle misure dispensative e sugli strumenti compensativi

Regolamento sulla valutazione, n.122 2009, art. 10

Legge 170 / 2010: "Agli studenti con DSA sono garantire ... adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato..." Art.5 comma 4).

Legge 170 / 2010: "Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, entro quattro mesi dall'entrata in vigore..., con proprio decreto individua ... le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'art. 5, comma 4."

Art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento

- 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
- 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Le note ministeriali

'Strumenti COMPENSATIVI e Misure DISPENSATIVE

Consentono al bambino di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo e di facilitare lo studio e il diritto alla conoscenza, attraverso particolari attrezzature o strategie.

STRUMENTI COMPENSATIVI

Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico ed eventualmente sintesi vocale;

Audiolibri, libri parlati;

Calcolatrice;

Tabella delle misure e delle formule geometriche;

Tabelle grammaticali per analisi dei verbi (per italiano e per lingua straniera);

Uso di mappe durante le interrogazioni.

MISURE DISPENSATIVE

Dispensa dalla lettura ad alta voce e scrittura veloce sotto dettatura;

Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte;

Interrogazioni programmate;

Valutazioni delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma o altro.

Criteri di qualità

- Validità
 - Attendibilità
 - Accuratezza
 - Imparzialità
 - Growth model
 - Autenticità
-
- Goal free evaluation
 - Evidence - based evaluation
 - Contenuto informativo
 - Valenza orientativa

I principi. Attestato e diploma

- L'attestato è una dichiarazione relativa alla partecipazione ad un percorso, alle sue caratteristiche.

- Il diploma certifica il raggiungimento del livello atteso di conoscenze e di capacità.

Discussione: il diploma di superamento dell'esame di Stato è veramente un diploma o non piuttosto un attestato sotto forma di diploma ?

I principi. Processi ed esiti

- La valutazione del processo prende in esame il percorso compiuto e riconosce il miglioramento realizzato.

- La valutazione degli esiti privilegia l'accertamento del raggiungimento di apprendimento raggiunto, spesso definito con riferimento a standard.

Discussione: fino a che punto si possono distinguere, o contrapporre, la valutazione del percorso e la valutazione dell'esito finale?

I principi. Valutazione formativa

- Lo scopo primario della valutazione è favorire e migliorare il percorso di istruzione e di formazione dello studente.

- Nella valutazione particolare rilievo deve essere dato alla individuazione delle capacità, dei talenti e delle potenzialità dello studente.

Discussione: fino a che punto le potenzialità dello studente sono la priorità nei processi di valutazione ?

Prospettive

1. Qualità dell'inclusione e valutazione degli studenti.
 2. Livelli essenziali di prestazione.
 3. Livelli di apprendimento.
-

Un percorso di miglioramento

- La piena funzionalità delle regole esistenti, non solo sotto il profilo formale.
 - L'impatto della valutazione sui problemi del miglioramento dei livelli di conoscenza, abilità e competenze dello studente con disabilità (oltre il formalismo).
-
- Le risorse per migliorare il servizio (i sistemi di insegnamento e di apprendimento esistenti).
 - La gestione delle aspettative degli studenti e delle loro famiglie (dagli aspetti quantitativi e quelli qualitativi)

Interrogativi e prospettive

1. I criteri seguiti per la valutazione degli studenti con disabilità non sono forse i criteri di qualità da seguire in ogni intervento valutativo?

2. La valutazione degli studenti con disabilità può essere lasciata agli insegnanti? A quali condizioni ?

3. Perché non prevedere una valutazione standard anche per gli studenti con disabilità ? In qualche misura nelle diagnosi che si compiono non si lavora forse su standard ?

4. In che misura l'obbligo dei risultati e l'*accountability* non dovrebbero interessare anche gli studenti con disabilità ?

E ... per finire

“L'uomo è come un albero.

Se ti metti di fronte a un albero e lo guardi incessantemente per vedere se cresce e di quanto sia cresciuto, non vedrai nulla.

Ma curalo in ogni momento, liberalo dal superfluo e tienilo pulito... ed esso, a tempo debito, comincerà a crescere.

Lo stesso vale anche per l'uomo: l'unica cosa che gli serve è superare lacci e impedimenti, e non mancherà di svilupparsi e crescere. Ma è sbagliato esaminarlo in continuazione per scoprire quanto sia cresciuto”

M. Buber, **Racconti chassidici**. I dieci gradini della saggezza. Ed. Red, Como, 1997 p.63.